ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/96/CEE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DIRETTA SULLA VITA

# Art. 60

## Comunicazioni alle autorità di controllo degli altri Stati membri

I provvedimenti adottati nei confronti di imprese con sede legale nel territorio della Repubblica, concernenti la revoca o la decadenza dall'autorizzazione, nonche' la liquidazione coatta amministrativa sono comunicati dall'ISVAP alle autorita' di controllo degli altri Stati membri nei quali le imprese operano.

Versione in vigore dal 19 maggio 1995, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita |
| Estremi | Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174 |
| Titolo | II — Disposizioni applicabili alle imprese aventi la sede legale nel territorio della repubblica |
| Capo | VI — Provvedimenti del ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato e dell'isvap |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 1995 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-174-1995/art-60-comunicazioni-alle-autorita-di-controllo-degli-altri-stati-membri/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it